

Edola

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

-Sez. Lavoro-

Ricorso ex art. 414 C.P.C. con Istanza ex art. 700 C.P.C.
e Richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell' art. 151 C.P.C.

PER:

Sig.ra **Tassone Raffaelina** nata a Staletti(CZ) il 24/04/1969 ed ivi residente in via Indipendenza n. 6 , C.F. TSSRFL69D64I937Y, rappresentata e difesa giusta procura in allegato al presente atto dall' Avv. Antonio Miceli, con Studio in Catanzaro alla Via F. Crispi n. 13, presso il quale elegge domicilio, CF MCL NTN 47E01 L177U, e dall'Avv. Gregorio Tassone, con studio in Staletti(CZ), via Chiesa Madre n. 20, C.F. TSS GGR 78S05 C352V.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente n. di fax 0961/744032 o ai seguenti indirizzi pec: avvantoniomiceli@pec.giuffre.it e gregorio.tassone@avvocaticatanzaro.legalmail.it

-Ricorrente-

CONTRO:

- Il **Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., V.le Trastevere 76/A-Roma;**
 - L' **Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, in persona del Dirigente p.t., via Cosenza n. 31, 88100. Catanzaro;**
 - L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Dirigente p.t., Via Lungomare 259 - 88100 Catanzaro Lido ;**
- Tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, via Via G. da Fiore, 34 - C.A.P. 88100 Catanzaro.

-Resistenti-

NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), classi di concorso AAAA - INFANZIA POSTO ed EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE, della Provincia di Catanzaro per gli anni scolastici 2014/2017, nonché di tutti gli altri 100 ambiti territoriali provinciali italiani, che sarebbero pregiudicati(in termini di posizione in graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso;

-Potenziali Resistenti-

Depositata in Canc.

1 oggi

04/06/15

Il Collaboratore di Cancelleria
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Lidia Ajelli)

PREMESSO

- che, la Sig.ra Tassone Raffaelina conseguiva il diploma magistrale nell'anno scolastico 1985/1986 presso l'Istituto Magistrale "Cassiodoro" n. 2 di Catanzaro Lido (All.1);
- che detto titolo di studio, ai sensi dell'art. 53 del R.D. del 06/05/1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16/04/1997 n. 297, è titolo abilitante all'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia, e, pertanto, avrebbe consentito alla ricorrente l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 nonché ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004 (da ora GAE);
- che, la Sig.ra Tassone Raffaelina, è attualmente inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento di supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato, avendo presentato apposita istanza per l'inserimento per il triennio 2014-2017 (All.2);
- che, la Sig.ra Tassone Raffaelina, a seguito della pubblicazione del D.M. 235 del 01/04/2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie (GAE) per il triennio 2014-2017, aspirando ad essere inclusa per le classi di concorso AAAA - Scuola dell'Infanzia Posto Comune ed EEEE - Scuola Primaria Posto Comune, nella fascia III in dette graduatorie, inviava, in data 17/05/2014, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, sede Provinciale di Catanzaro, domanda cartacea, con racc. a.r.(All. 3);
- che, tale domanda veniva rigettata dall'Amministrazione convenuta, con provvedimento di esclusione del 29/07/2014 (All.4) in quanto il D.M. 235/2014 oltre a prevedere, illegittimamente, il solo aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014-2017 e non anche il nuovo inserimento dei docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, disponeva, inoltre, la presentazione di detta domanda solo attraverso la piattaforma telematica del MIUR detta "Istanze on line", la quale non permetteva l'inserimento di nuove domande aventi ad oggetto tale titolo di studio;
- che, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con l'emanazione del suindicato Decreto ha negato, ingiustamente ed illegittimamente, la possibilità di inserimento nelle GAE all'odierna ricorrente non riconoscendo valore abilitante ai diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, per come già confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012, formalizzato nel D.P.R. del 25/05/2014 (All.5) che così recitava: "*... prima dell'istituzione della laurea in scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la*

scuola dell'Infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 Maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297".

- che, attesa la palese illegittimità della norma, alcuni docenti, esclusi dalle suddette graduatorie, ricorrevano dapprima al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, il quale, pronunciandosi con Sentenza n. 1973 del 16/04/2015, annullava parzialmente il D.M n. 235 del 2014, nella parte in cui precludeva ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento (All. 6).

- che, in seguito alla pronuncia del Consiglio di Stato, la ricorrente inviava in data 16/05/2015 alle odierne resistenti diffida diretta all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (All. 7).

che, detta diffida, tuttavia, rimaneva priva di riscontro.

che, il punteggio spettante alla ricorrente, secondo i titoli e i servizi svolti è il seguente:

* CLASSE DI CONCORSO AAAA - INFANZIA POSTO COMUNE PUNTEGGIO

17 PUNTI

* CLASSE DI CONCORSO EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE PUNTEGGIO

17 PUNTI.

punteggio che si evince dalla graduatoria di istituto allegata al presente ricorso (All. 8).

Tanto premesso, la Sig.ra Tassone Raffaelina, a sostegno delle proprie ragioni, espone i seguenti elementi di

DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE.

Presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare in corso di causa.

Sul *Fumus boni juris*:

La recente pronuncia del Consiglio di Stato, sopra richiamata, è chiara nella sua esposizione:

"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.(...)"

Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale,

anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati.”

Pertanto, è evidente il diritto della Sig.ra tassone Raffaelina ad essere reinserita, in qualità di docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

Inoltre, è palese il fatto che il MIUR riconosce, con due comunicati inviati a tutti gli Uffici periferici, rispettivamente del 30/06/2015 e del 06/07/2015(All. 9-10), in applicazione della Sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, il diritto all'inserimento in graduatoria dei destinatari di un provvedimento cautelare e/o di una Sentenza favorevole.

Ne consegue che, qualora la ricorrente ottenesse un provvedimento cautelare, ciò gli permetterebbe di inoltrare la richiesta di inserimento corredata dei titoli e servizi.

Sul *Periculum in mora* :

Il mancato accoglimento della presente istanza, nonché la necessità di attendere la fine del giudizio onde ottenere il riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, determinerebbe un grave ed irreparabile danno alla odierna ricorrente, atteso che dette graduatorie hanno valenza triennale per gli anni scolastici 2014/2017.

La Sig.ra Tassone Raffaelina si vedrebbe preclusa ogni possibilità di essere chiamata per svolgere delle supplenze anche temporanee, nonché di accedere a proposte di nomina a ruolo. Ciò determinerebbe per l'odierna ricorrente un grave danno sia sotto il profilo economico che sotto il profilo personale.

Ed invero, sono già in atto le chiamate per le immissioni in ruolo utili per il prossimo anno scolastico e si concluderanno entro la fine del mese di agosto 2015.

Se la ricorrente, non fosse inserita nelle GAE, in via cautelare ed urgente, non potrebbe beneficiare di questa opportunità ed ottenere l'agognata immissione in ruolo, ovvero gli incarichi di supplenza annuale.

Qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, inoltre, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa

dall'assegnazione. (si veda sul punto Tribunale di Pordenone Sez. Lavoro Ordinanza n. 627 del 2013, nonché Tribunale di Latina Sez. Lavoro Ordinanza n. 1138 del 2014).

A ciò si aggiunga che il MIUR, con la nota del 6/7/2015 prot. n. 0019621, sopra richiamata, ha reso noto che procederà all'inserimento con riserva soltanto di coloro i quali, oltre ad avere un contenzioso in corso su tale questione, otterranno un provvedimento cautelare favorevole in tale senso.

E' chiaro, pertanto, che, ove non si provvedesse con immediatezza, l'istante subirebbe un irrimediabile pregiudizio per l'odierna ricorrente (cfr.: Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. Giurisd. 22.9.1999 n. 394; Ord. T.A.R. Lazio Sez. I 22.11.1995 n. 2592; Ord. C.D.S. Sez. IV 5.3.1996 n. 1332).

Inoltre, il Ministero resistente, ha varato di recente un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. La legge approvata, in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato: i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012; - e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il comma 5 dell'art. 10, poi, dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore. In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale possibilità, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo.

A ben vedere, è stato proprio il Consiglio di Stato a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti, precisando che queste ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce

residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile. (cfr.: CDS 3658/2014).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per la proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

2) NEL MERITO

Innanzitutto appare opportuno analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "*Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401*".

L'accesso ai ruoli, secondo la richiamata disposizione, avviene per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

- TERZA FASCIA, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: "Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007- 2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...).

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica".

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei

"docenti già in possesso di abilitazione". La suddetta disposizione legislativa, quindi, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, pertanto, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, come sopra evidenziato, tuttavia, ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù della riserva di legge de qua, l'istante avrebbe avuto diritto all'inserimento nelle GAE provinciali.

Nè può dubitarsi circa il valore abilitante da attribuire, peraltro con valenza retroattiva, al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, proprio in considerazione del contenuto delle disposizioni normative in materia via via succedutesi nel tempo.

Ed invero, l'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne*". Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "*... continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ...*".

Il successivo art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito che, "*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare*".

In data 10 marzo 1997, veniva, poi, emanato il D.M. del Ministro dell'Istruzione n. 175 (Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare), il quale, all'art. 2 stabilisce che "*I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro*

l'anno
conser
in via
testua
di quel
di istit
termine
abilita
scuola
Con il
esami
dell'art.
titoli co
iniziati
e abilit
concors
element
Quel ch
richiam
al Capo
11.09.20
Da ultim
dichiar
dubbio
2001/20
esaurim
riconosc
impedire
riservate
inserime
appellan
riconosc
singolar
riconosc

l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano

in via permanente l'attuale valore legale". Lo stesso D.M., peraltro, all'art. 3 – comma I -, testualmente recita "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Con il DPR n. 232 del 1998, infine, è stato approvato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, che, all'art. 15, comma VII, prevede che *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Quel che più importante è che tale principio è stato recentemente ribadito, dal sopra richiamato, D.P.R. del 25.03.2014, in atti, con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012).

Da ultimo, poi, il Consiglio di Stato, con l'importantissima sentenza n. 1973/2015, ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 sull'assunto che "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali....Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il

conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato..." (cfr.: CDS n. 1973/2015).

Ebbene, alla luce di quanto appena evidenziato, nessun dubbio può residuare circa il valore abilitante del diploma magistrale conseguito con il vecchio ordinamento entro l'a.s. 2001/2002, utile per accedere all'insegnamento ed in particolare:

- a) nella classe di concorso AAAA- SCUOLA DELL'INFANZIA POSTO COMUNE;
- b) nella classe EEEE- SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE.

Ne consegue, pertanto, il pieno diritto della Sig.ra Tassone Raffaelina, diplomata magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002, ad essere inserita nelle GAE per la provincia di Catanzaro, in III fascia, nelle classi di concorso sopra richiamate.

E' inconfutabile che, la pronuncia di annullamento del D.M. 235/2014, *in parte qua*, non abbia efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato. La dottrina, è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma dispiega i suoi effetti *erga omnes*.

Tale assunto è affermato, autorevolmente, dalla Suprema Corte con Sentenza n. 2734 del 1998 dispone: " *Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari. Appartengono a tale categoria tanto gli atti di natura regolamentare, quanto quelli aventi portata generale (i cosiddetti atti collettivi, generali, indivisibili, in contrapposizione agli atti plurimi e divisibili), quali i provvedimenti determinativi di tariffe di servizi, determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorchè rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa*".

Si deve quindi affermare la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alla ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità per il MIUR di respingere la relativa richiesta di inserimento nelle GAE, ricorrendo a disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Da ciò
processu
graduato
ordinam
Le diret
presenta
Tanto so
difesa e
ex art. 7
grave ed
adito no
A codest
rito, fiss
reiectis,

In accog
ogni altr
l'inserim
In via ca
- Accert
cautelar
esaurime
Provincia
- E per l'
l'inserim
Tassone
triennio
(COMUN
c corrispon
r riconosci
N Nel meri
- - Accert
es esaurimer

Da ciò ne consegue che sono illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, le disposizioni del MIUR che riconoscono la possibilità di essere reinseriti in graduatoria solo ai docenti destinatari di un provvedimento giudiziale (sia esso Sentenza o ordinanza cautelare).

Le direttive del MIUR altro non fanno che intasare i Tribunali con migliaia di ricorsi presentati da docenti in possesso dei titoli ed esclusi illegittimamente.

Tanto sopra esposto e richiamato, la Sig.ra Tassone Raffaelina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, atteso il grave ed irreparabile danno che la ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto

CHIEDE

A codesto Spett.le Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, esperiti gli adempimenti di rito, fissata l'udienza di discussione della presente controversia, di accogliere, *contrariis reiectis*, le seguenti:

CONCLUSIONI

In accoglimento del presente ricorso, e previa disapplicazione del D.M 235/2014, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto che produce l'effetto di non consentire l'inserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza:

In via cautelare e d'urgenza:

- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, **in via cautelare e d'urgenza**, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito territoriale per Provincia di Catanzaro;

- E per l'effetto disporre, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, l'inserimento con riserva, con la modalità che sarà ritenuta più opportuna, della Sig.ra Tassone Raffaelina nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Catanzaro per il triennio 2014/2017, nelle classi di concorso AAAA- SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE e EEEE - SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE, alla posizione corrispondente al punteggio di 17 punti, e/o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa;

Nel merito:

- Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento (GAE) per le classi di concorso AAAA- SCUOLA INFANZIA POSTO

COMUNE e EEEE – SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE formate dall' Ambito Territoriale per la Provincia di Catanzaro, valida per il triennio scolastico 2014/2017, alla posizione corrispondente di 17 punti o alla posizione maggiore o minore che sarà riconosciuta in corso di causa;

- E per l'effetto, **ordinare** alle amministrazioni convenute, Ministero della Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. e/o all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ambito territoriale Provincia di Catanzaro, in persona del dirigente p.t., di adottare tutti gli atti necessari, per l'inserimento nelle predette GAE, per le classi di concorso AAAA-INFANZIA POSTO COMUNE e EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE, con il punteggio a lei spettante.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 115/02 e successive modificazioni ed integrazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.

Con ogni salvezza di legge.

Si offrono in comunicazione, mediante allegazione al proprio fascicolo di parte, i seguenti atti e documenti:

All.

- 1) Copia Diploma magistrale;
- 2) Copia domanda graduatorie di circolo e di istituto;
- 3) Copia istanza inserimento GAE 2014-2017;
- 4) Provvedimento esclusione GAE;
- 5) D.P.R. del 25/05/2014 ;
- 6) Sentenza C. di S. n. 1973 del 2015;
- 7) Diffida MIUR inserimento GAE;
- 8) Estratto graduatoria di circolo e di istituto;
- 9) Comunicato MIUR del 30/06/2015;
- 10) Comunicato MIUR del 06/07/2015;
- 11) Ordinanze pubblici proclami Tribunale di Cremona Sez. Lavoro R.G. n. 491/15; Tribunale di Ferrara, Sez. Lavoro R.G. 420/2015; Tribunale di Lodi, sez. Lavoro R.G. 423/15;
- 12) D.M. 235/2014.

Con ogni salvezza di legge.

Catanzaro, li 27/07/2015

Avv. Antonio Miceli

Avv. Gregorio Tassone

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta procura in allegato al presente atto,

PREMESSO

- che, il presente ricorso ha per oggetto l'inserimento, previa disapplicazione del D.M 235/2014, , nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto ostantivo, della Sig.ra Tassone Raffaelina nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), per le classi di concorso BAAAA- INFANZIA POSTO COMUNE e EEEE - PRIMARIA POSTO COMUNE predisposte dall' Ambito Territoriale(ex U.S.P) della Provincia di Catanzaro per il triennio 2014/2017;

- che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE suindicate, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali italiani, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso;

RILEVATO

- che la notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva istaurazione del contraddittorio;

- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;

- che, l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta sezione del Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106: "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli Annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato";

CONSIDERATO

- che l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, compresi quelli per via telematica, purché "Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C.

13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (Sentt. Cass. N. 3286/2006 e n.4319/2003).

- che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex plurimis* ordinanze TAR Lazio nn. 176/09 e 178/09);

- che, tra i tanti, anche i Tribunali di Cremona, Ferrara e Lodi, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame, hanno autorizzato la chiamata in causa dei di tutti i potenziali resistenti mediante l'inserimento del ricorso e del decreto di fissazione udienza nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto (Cfr. Tribunale di Cremona Sez. Lavoro R.G. n. 491/15; Tribunale di Ferrara, Sez. Lavoro R.G. 420/2015; Tribunale di Lodi, sez. Lavoro R.G. 423/15, allegati al presente ricorso);

-che, infine, tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti avvocati nella veste di cui sopra, formulano

ISTANZA

affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione sia sul sito internet del MIUR sia su quello dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o in qualsiasi altra forma l'On.le Giudice adito riterrà più opportuna;

- quanto al Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed all' Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro mediante consegna di copia notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza;

Catanzaro, li 27/07/2015.

Avv. Antonio Miceli

Avv. Gregorio Tassone

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritta Tassone Raffaelina, nata a Staletti (CZ) il 24/04/1969 e ivi residente in via Indipendenza n. 6, C.F. TSS RFL69D64I937Y, nomino gli Avv.ti Antonio Miceli e Gregorio Tassone, del Foro di Catanzaro, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio, di cui al presente atto istaurato contro il MIUR, in persona del Ministro p.t., + altri, ed in ogni sua fase e grado con tutte le facoltà inerenti al mandato, compresa quella di transigere, chiamare in causa terzi, integrare il contraddittorio, rinunciare agli atti, intimare precetto, incassare somme, conciliare, quietanzare, farsi sostituire ed eleggere domicilio presso altri difensori.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Antonio Miceli, in Catanzaro, via Francesco Crispi, n.13.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di Legge relativa al trattamento dei dati personali, ed autorizzo, altresì, il trattamento dei miei dati personali, anche mediante archiviazione cartacea ed informatica ai sensi del d.lgs 196/03.

Firma

Tassone Raffaelina

E' vera la firma

Avv. Tassone Gregorio